

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** **REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 18 dicembre 2006
che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
(GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 960/2009 della Commissione del 14 ottobre 2009	L 270	8	15.10.2009
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 1339/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011	L 347	30	30.12.2011
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) n. 1341/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011	L 347	34	30.12.2011



**REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2006 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 18 dicembre 2006

**che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione
allo sviluppo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità, è stato proposto un nuovo quadro regolamentare in materia di pianificazione e prestazione dell'assistenza. Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio istituisce uno strumento di preadesione (IPA) per l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali ⁽²⁾. Il regolamento (CE) n. 1638/2006 ⁽³⁾ individua disposizioni generali che istituiscono lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI). Il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾ istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito. Il regolamento (CE) n. 1717/2006 ⁽⁵⁾ istituisce uno strumento per la stabilità. Il regolamento (CE) n. .../2007 ^(*) istituisce uno strumento di cooperazione per la sicurezza nucleare (INSC). Il regolamento (CE) n. 1889/2006 ⁽⁶⁾ istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo. Il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio ⁽⁷⁾ concerne l'aiuto umanitario. Il presente regolamento istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, che fornisce sostegno diretto alla politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽³⁾ GU L 310 de 9.11.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 405 de 30.12.2006, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 327 de 24.11.2006, pag. 1.

^(*) Il presente regolamento sarà adottato in data successiva.

⁽⁶⁾ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'2.7.1996, pag. 1.

▼B

- (2) La politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità persegue gli obiettivi di lotta contro la povertà, di sviluppo economico e sociale sostenibile e di inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale.
- (3) La Comunità persegue una politica di cooperazione che incentiva la cooperazione, i partenariati e le imprese comuni tra gli attori economici della Comunità e i paesi e le regioni partner e promuove il dialogo tra i partner politici, economici e sociali nei rispettivi settori di competenza.
- (4) La politica di cooperazione allo sviluppo e l'azione internazionale della Comunità sono ispirate agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2000, quali la soppressione della povertà estrema e della fame, nonché ai principali obiettivi e principi in materia di sviluppo approvati dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel contesto delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cooperazione allo sviluppo.
- (5) Tenendo conto della coerenza delle politiche per lo sviluppo, è importante che le politiche comunitarie che non riguardano lo sviluppo aiutino i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi volti a raggiungere gli OSM conformemente all'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (6) Un contesto politico in grado di garantire la pace e la stabilità, il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dei principi democratici e dello Stato di diritto, la buona governance e la parità di genere è indispensabile allo sviluppo nel lungo periodo.
- (7) Politiche economiche sane e sostenibili rappresentano il presupposto dello sviluppo.
- (8) Nella quarta Conferenza ministeriale di Doha i paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) si sono impegnati ad integrare gli scambi commerciali nelle strategie di sviluppo, a fornire assistenza tecnica e sostegno al potenziamento delle capacità nel settore nonché le misure necessarie volte a facilitare il trasferimento di tecnologia tramite gli scambi commerciali e a favore degli stessi, al fine di rafforzare la relazione tra investimenti esteri diretti e scambi commerciali nonché l'interrelazione tra scambi commerciali e ambiente e di favorire la partecipazione dei paesi in via di sviluppo ai nuovi negoziati commerciali e aiutarli ad attuarne le conclusioni.
- (9) La dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata «Il consenso europeo», del 20 dicembre 2005 ⁽¹⁾, e le sue successive modifiche, definiscono il quadro generale dell'azione comunitaria in materia di sviluppo. Essa dovrebbe indirizzare la programmazione e l'attuazione dell'aiuto allo sviluppo e le strategie di cooperazione.

⁽¹⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

▼B

- (10) La cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere attuata mediante programmi geografici e tematici. I programmi geografici dovrebbero sostenere lo sviluppo dei paesi e delle regioni dell'America latina, dell'Asia, dell'Asia centrale, del Medio Oriente e del Sud Africa, e rafforzare la cooperazione con essi.
- (11) La Comunità e gli Stati membri hanno concluso accordi di partenariato e di cooperazione con alcuni di questi paesi e regioni, volti a fornire un contributo significativo allo sviluppo di lungo periodo dei paesi partner e al benessere delle loro popolazioni. Gli accordi di partenariato e di cooperazione si fondano su valori comuni e universali in materia di rispetto e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, i quali costituiscono gli elementi essenziali degli accordi medesimi. In tale contesto è opportuno focalizzarsi anche sul diritto ad un lavoro dignitoso ed ai diritti delle persone con disabilità. Il proseguimento e l'approfondimento delle relazioni bilaterali tra la Comunità e i paesi partner e il consolidamento delle istituzioni multilaterali costituiscono importanti fattori che contribuiscono significativamente all'equilibrio e allo sviluppo dell'economia mondiale, nonché al rafforzamento del ruolo e della posizione della Comunità e dei paesi e delle regioni partner sulla scena internazionale.
- (12) Anche se i programmi tematici dovrebbero sostenere in primo luogo i paesi in via di sviluppo, dovrebbero essere ammissibili a tali programmi tematici, alle condizioni definite nel presente regolamento, anche due paesi beneficiari nonché i paesi e territori d'oltremare (PTOM) che non presentano i caratteri per essere qualificati come destinatari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e che sono disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino. La Comunità dovrebbe finanziare i programmi tematici nei paesi, nei territori e nelle regioni ammissibili all'aiuto a titolo di un programma geografico previsto dal presente regolamento, all'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 1638/2006 o alla cooperazione geografica ai sensi del Fondo europeo di sviluppo (FES). La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽¹⁾, applicabile sino al 31 dicembre 2011, stabilisce le condizioni per l'ammissibilità dei paesi e territori d'oltremare alle attività tematiche di aiuto allo sviluppo finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea, che non sono modificate dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

▼B

- (13) I programmi tematici dovrebbero fornire un valore aggiunto specifico ed integrare i programmi di carattere geografico, che costituiscono il quadro principale della cooperazione comunitaria con i paesi terzi. La cooperazione allo sviluppo attuata mediante i programmi tematici dovrebbe essere complementare ai programmi geografici stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1638/2006, nonché alla cooperazione ai sensi del FES. I programmi tematici riguardano un settore specifico di interesse per un insieme di paesi partner non individuati su base geografica, oppure coprono attività di cooperazione rivolte a diverse regioni o gruppi di paesi partner o ancora un'azione internazionale senza una specifica base geografica. Svolgono inoltre un ruolo importante nello sviluppo delle politiche esterne della Comunità, assicurando coerenza settoriale e visibilità.
- (14) I programmi tematici dovrebbero sostenere azioni in materia di sviluppo umano e sociale, ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, ivi compresi energia, attori non statali e autorità locali, sicurezza alimentare, migrazione e asilo. I contenuti dei programmi tematici sono stati preparati in base alle corrispondenti comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (15) Il programma tematico in materia di ambiente e di gestione sostenibile delle risorse, compresa l'energia, dovrebbe incentivare, tra l'altro, la governance ambientale internazionale e le politiche energetiche e ambientali della Comunità all'estero.
- (16) Il programma tematico in materia di asilo e di immigrazione dovrebbe contribuire alla realizzazione dell'obiettivo stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005, vale a dire di intensificare nelle relazioni con i paesi terzi l'assistenza finanziaria comunitaria nei settori riguardanti la migrazione o ad essa collegati.
- (17) La politica comunitaria di sicurezza alimentare si è evoluta trasformandosi in un sostegno a strategie ad ampio raggio di sicurezza alimentare a livello nazionale, regionale e globale, limitando il ricorso all'aiuto alimentare alle situazioni umanitarie e di crisi alimentare ed evitando gli effetti negativi sulla produzione e i mercati locali, e deve tenere conto della situazione specifica di paesi che sono strutturalmente fragili e altamente dipendenti dal sostegno alla sicurezza alimentare, al fine di evitare una netta riduzione dell'assistenza comunitaria a questi paesi.
- (18) In linea con le conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2005, dovrebbero essere sostenute azioni volte a migliorare la salute riproduttiva e sessuale nei paesi in via di sviluppo e a garantire il rispetto dei relativi diritti; si dovrebbero fornire assistenza finanziaria e consulenze specifiche al fine di promuovere un approccio olistico e il riconoscimento della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali quali definiti nel Programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (CIPS), compresa una maternità sicura e l'accesso per tutti a una gamma completa di cure e servizi sicuri e affidabili nel campo della salute riproduttiva e sessuale. Nell'attuare misure di cooperazione, occorre rispettare rigorosamente le decisioni adottate nel corso del CIPS, ove pertinenti.

▼B

- (19) Sulla scorta del regolamento (CE) n. 266/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 che stabilisce misure di accompagnamento a favore dei paesi aderenti al protocollo dello zucchero, interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore ⁽¹⁾, dovrebbe essere fornita assistenza anche ai paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero, interessati dalla riforma dell'organizzazione comune dei mercati in questo settore per sostenerne il processo di adeguamento.
- (20) Nell'attuare la politica comunitaria di sviluppo, una maggiore efficacia degli aiuti, una maggiore complementarità e procedure più armonizzate, allineate e coordinate, non solo tra la Comunità e i suoi Stati membri ma anche nei rapporti con altri donatori e attori dello sviluppo, costituiscono gli elementi essenziali a garanzia della coerenza e della pertinenza degli aiuti, permettendo al tempo stesso di contenere i costi che ricadono sui paesi partner, secondo quanto affermato nella dichiarazione sull'efficacia dell'aiuto adottata dal Forum ad alto livello sull'efficacia dell'aiuto, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005.
- (21) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, occorre adottare un approccio differenziato in funzione dei contesti e delle esigenze di sviluppo, che offra ai paesi o alle regioni partner programmi specifici, concepiti su misura e basati sulle loro necessità, strategie, priorità e punti di forza.
- (22) A garanzia del successo delle politiche di sviluppo, è indispensabile che i paesi partner facciano proprie le strategie di sviluppo e, in quest'ottica, è necessario incoraggiare l'associazione quanto più estesa possibile di tutti i settori della società, compresi i disabili e altri gruppi vulnerabili. Per assicurare l'efficienza e la trasparenza e incoraggiare i paesi all'autodeterminazione delle strategie, occorre allineare quanto più possibile le strategie di cooperazione e le procedure di attuazione degli interventi dei donatori con quelle dei paesi partner.
- (23) Tenendo conto della necessità di collegare l'aiuto umanitario d'urgenza e l'assistenza allo sviluppo a lungo termine, le misure ammissibili al finanziamento a norma del regolamento (CE) n. 1717/2006, non dovrebbero, in linea di principio, essere finanziate a titolo del presente regolamento, fatta salva l'esigenza di garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo.
- (24) Lo svincolo degli aiuti in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC risulta essenziale affinché questi siano portatori di un valore aggiunto e contribuiscano al consolidamento delle capacità locali. Le norme in materia di partecipazione alle gare d'appalto e ai contratti di sovvenzione, nonché le norme relative all'origine delle forniture dovrebbero essere stabilite in funzione dei più recenti sviluppi per quanto riguarda lo svincolo degli aiuti.

⁽¹⁾ GU L 50 del 21.2.2006, pag. 1.

▼B

- (25) L'assistenza dovrebbe essere gestita secondo le norme in materia di aiuti esterni contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, con opportune disposizioni volte a tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Costanti sforzi dovrebbero essere prodigati per migliorare l'attuazione della cooperazione allo sviluppo e raggiungere un equilibrio stabile tra la distribuzione delle risorse finanziarie e la capacità d'assorbimento, nonché per ridurre gli impegni ancora da liquidare.
- (26) Il presente regolamento istituisce per il periodo 2007-2013, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'accordo inter-istituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽²⁾.
- (27) E' opportuno adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾. È opportuno adottare i documenti di programmazione nonché alcune misure di esecuzione specifiche secondo la procedura del comitato di gestione.
- (28) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la cooperazione proposta con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo che non sono Stati membri della Comunità e non sono ammissibili agli aiuti comunitari nel quadro del regolamento (CE) n. 1085/2006 (IPA) o del regolamento (CE) n. 1638/2006, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dal medesimo articolo.
- (29) Il presente regolamento rende necessario abrogare la serie di regolamenti attualmente in vigore in vista della ristrutturazione degli strumenti di azione esterna, in particolare nel campo della cooperazione allo sviluppo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità globali e campo d'applicazione

1. La Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo compresi nell'elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e figuranti nell'allegato I (di seguito denominati «i paesi e le regioni partner»). La Commissione modifica l'allegato I conformemente alle revisioni periodiche, da parte dell'OCSE/DAC, del suo elenco dei beneficiari degli aiuti e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

▼B

2. La Comunità finanzia programmi tematici in paesi, territori e regioni ammissibili all'assistenza a titolo di un programma geografico del presente regolamento, figurante negli articoli da 5 a 10, all'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 1638/2006 o alla cooperazione geografica ai sensi del Fondo europeo di sviluppo (FES).

3. Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo.

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI*Articolo 2***Obiettivi**

1. L'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), nonché la promozione della democrazia, della buona governance e del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Coerentemente con tale obiettivo, la cooperazione con i paesi e le regioni partner mira a:

- consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, la buona governance, la parità di genere e gli strumenti di diritto internazionale ad essi connessi;
- promuovere lo sviluppo sostenibile, ivi compresi gli aspetti politici, economici, sociali e ambientali, dei paesi e delle regioni partner, in particolare di quelli più svantaggiati;
- incoraggiare il loro inserimento armonioso e graduale nell'economia mondiale;
- contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la perdita della biodiversità;
- rafforzare le relazioni tra la Comunità e i paesi e le regioni partner.

2. La cooperazione comunitaria a titolo del presente regolamento rispetta gli impegni e gli obiettivi nel settore della cooperazione allo sviluppo che la Comunità ha approvato nel quadro delle Nazioni unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali competenti nel campo della cooperazione allo sviluppo.

3. La politica di sviluppo comunitaria, quale definita nel titolo XX del trattato, fornisce il quadro giuridico per la cooperazione con i paesi e le regioni partner. La dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata «Il consenso europeo», del 20 dicembre 2005, e le sue successive modifiche, definiscono il quadro generale, gli orientamenti e le priorità che indirizzeranno l'attuazione della cooperazione comunitaria con i paesi e le regioni partner a titolo del presente regolamento.

▼B

4. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC.

I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono concepiti in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come APS stabiliti dall'OCSE/DAC, a meno che:

- le caratteristiche del beneficiario richiedano diversamente, o
- il programma attui un'iniziativa globale, una priorità delle politiche comunitarie o un obbligo o impegno internazionale della Comunità, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e la misura non abbia le caratteristiche per soddisfare tali criteri.

Almeno il 90 % della spesa prevista a titolo dei programmi tematici è concepito in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come APS previsti dall'OCSE/DAC, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino.

5. L'assistenza comunitaria a titolo del presente regolamento non può essere utilizzata per finanziare l'acquisto di armi o munizioni e operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

6. Le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1717/2006, in particolare l'articolo 4, e ammissibili al finanziamento in virtù di detto regolamento non possono, in linea di principio, essere finanziate a titolo del presente regolamento, eccetto qualora sia necessario garantire la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo.

Fatta salva la necessità di assicurare la continuità della cooperazione a partire da situazioni di crisi fino a condizioni di stabilità per lo sviluppo, le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 e ammissibili al finanziamento in virtù di detto regolamento non sono finanziate a titolo del presente regolamento.

Articolo 3

Principi generali

1. La Comunità si fonda sulla democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e cerca, tramite il dialogo e la cooperazione, di promuovere e consolidare l'impegno a favore di questi valori presso i paesi e le regioni partner.

2. Nell'attuare il presente regolamento si persegue un approccio differenziato in funzione dei contesti e delle esigenze di sviluppo, in modo da offrire ai paesi o alle regioni partner programmi di cooperazione specifici, concepiti su misura e basati sulle loro necessità, strategie, priorità e punti di forza.

Per conseguire gli OSM, viene data priorità ai paesi meno sviluppati e ai paesi a basso reddito nella ripartizione globale delle risorse. Occorre prestare la debita attenzione al sostegno allo sviluppo a favore dei poveri nei paesi a medio reddito, in particolare quelli a reddito medio-basso, molti dei quali si trovano ad affrontare problemi simili a quelli dei paesi a basso reddito.

3. Le seguenti problematiche trasversali sono integrate in tutti i programmi: promozione dei diritti umani, parità di genere, democrazia, buona governance, diritti dei minori e delle popolazioni indigene, sostenibilità ambientale e lotta contro l'HIV/AIDS. Inoltre, si presta particolare attenzione al rafforzamento dello stato di diritto, al miglioramento dell'accesso alla giustizia e al sostegno della società civile, nonché alla promozione del dialogo, della partecipazione, della riconciliazione e dello sviluppo istituzionale.

▼B

4. La Comunità tiene conto degli obiettivi fissati nel titolo XX del trattato e nell'articolo 2 del presente regolamento, in tutte le politiche che possono incidere sui paesi e le regioni partner. Per le misure finanziate a titolo del presente regolamento, la Comunità mira inoltre ad assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna attraverso la formulazione di politiche, la pianificazione strategica e la programmazione e attuazione di misure.

5. La Comunità e gli Stati membri migliorano il coordinamento e la complementarità delle loro politiche in materia di cooperazione allo sviluppo rispondendo alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. La politica comunitaria nella sfera della cooperazione allo sviluppo è complementare alle politiche perseguite dagli Stati membri.

6. La Commissione e gli Stati membri cercano di attivare uno scambio sistematico e frequente di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un migliore coordinamento e una migliore complementarità dei donatori puntando su programmazioni pluriennali congiunte, basate sulla riduzione della povertà dei paesi partner o su strategie equivalenti e sui processi di bilancio dei paesi partner, meccanismi comuni di attuazione comprendenti analisi condivise, missioni congiunte con l'insieme dei donatori e ricorso a dispositivi di cofinanziamento.

7. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la Comunità e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggiano la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, nonché altri donatori bilaterali.

8. La Comunità promuove un'efficace cooperazione con i paesi e le regioni partner in linea con la migliore prassi internazionale. Essa promuove:

- a) processi di sviluppo di cui il paese partner esercita la direzione ed ha la titolarità. La Comunità allinea sempre più il suo sostegno alle strategie nazionali di sviluppo dei partner nonché alle loro procedure e politiche di riforma. La Comunità contribuisce al rafforzamento del processo di responsabilità reciproca tra i governi dei paesi partner e i donatori e promuove le competenze e l'occupazione locali;
- b) metodi inclusivi e partecipativi allo sviluppo e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale, ivi compreso il dialogo politico;
- c) modalità e strumenti di cooperazione efficaci, come indicato all'articolo 25, in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, incentrati su approcci per programma, sulla concessione di un aiuto finanziario prevedibile, sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese e su metodi di sviluppo basati sui risultati ivi compresi, ove opportuno, le mete e gli indicatori degli OSM;
- d) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento e l'armonizzazione tra donatori al fine di ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere le iniziative dell'insieme dei donatori. Il coordinamento viene realizzato nei paesi e nelle regioni partner applicando gli orientamenti e i principi di migliore prassi concordati in materia di coordinamento e efficacia dell'aiuto.
- e) un profilo degli OSM nei documenti di strategia per paese e nella programmazione pluriennale.

▼B

9. La Commissione informa e tiene uno scambio sistematico di vedute con il Parlamento europeo.

10. La Commissione provvede ad attivare uno scambio sistematico di informazioni con la società civile.

TITOLO II

PROGRAMMI GEOGRAFICI E TEMATICI**▼M3***Articolo 4***Attuazione dell'assistenza dell'Unione**

Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza dell'Unione è attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e i programmi di cui agli articoli 17 e 17 *bis*.

▼B*Articolo 5***Programmi geografici**

1. Un programma geografico copre le attività di cooperazione, nei settori di pertinenza, con paesi e regioni partner individuati su base geografica.

2. Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza comunitaria ai paesi dell'America latina, all'Asia, all'Asia centrale, al Medio Oriente, di cui all'allegato I, nonché al Sud Africa include azioni nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione volte a:

a) sostenere l'attuazione di politiche miranti a eliminare la povertà e raggiungere gli OSM;

Sviluppo umano

b) rispondere alle esigenze essenziali della popolazione, con attenzione prioritaria all'istruzione primaria e alla salute, in particolare:

Salute

i) aumentando l'accesso e la fornitura di assistenza sanitaria per i gruppi a più basso reddito ed emarginati, compresi le donne e i bambini, le persone che appartengono a gruppi oggetto di discriminazione fondata sull'etnia, la religione, o di qualsiasi altra forma di discriminazione e le persone con disabilità, concentrandosi in particolare sui relativi OSM, segnatamente la riduzione della mortalità infantile, il miglioramento della salute materno-infantile, sessuale e riproduttiva e i diritti enunciati nel programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (CIPS) svoltasi al Cairo, nonché la lotta alle malattie legate alla povertà, in particolare l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria;

ii) rafforzando i sistemi sanitari al fine di prevenire le crisi in materia di risorse umane nel settore sanitario;

iii) rafforzando le capacità soprattutto in settori quali la salute pubblica e la ricerca e sviluppo;

▼B

Istruzione

- iv) dando priorità al raggiungimento di un'istruzione primaria di qualità, seguita dalla formazione professionale e riduzione delle disuguaglianze in termini di accesso all'istruzione; promuovendo l'istruzione obbligatoria e gratuita fino all'età di quindici anni al fine di combattere qualsiasi forma di lavoro minorile.
- v) mirando a garantire un'istruzione primaria per tutti entro il 2015 e a eliminare le disparità di genere nell'istruzione;
- vi) promuovendo la formazione professionale, l'istruzione superiore, l'apprendimento permanente, la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, gli scambi accademici e culturali e migliorando la comprensione reciproca tra la Comunità e i paesi e le regioni partner;

Coesione sociale e occupazione

- c) promuovere la coesione sociale quale politica prioritaria delle relazioni tra la Comunità e i paesi partner, concentrandosi sulla dignità del lavoro e sulle politiche sociali e fiscali, lottando in tal modo contro la povertà, la disuguaglianza, la disoccupazione e l'esclusione dei gruppi vulnerabili ed emarginati;
- d) combattere tutte le forme di discriminazione basate sul gruppo e promuovere e tutelare la parità di genere, i diritti delle popolazioni indigene e i diritti dei minori, anche sostenendo l'attuazione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e le azioni volte ad affrontare i problemi dei bambini di strada e dei bambini cui sono imposti lavori pericolosi e/o che ostacolano l'istruzione a tempo pieno;
- e) rafforzare il quadro istituzionale per promuovere e facilitare la creazione di piccole e medie imprese al fine di stimolare l'occupazione;

Governanza, democrazia, diritti umani e sostegno alle riforme istituzionali

- f) promuovere e tutelare le libertà e i diritti umani fondamentali, rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia, la buona governance, ivi comprese azioni volte a combattere la corruzione, anche, ma non solo, mediante lo sviluppo di capacità e il rafforzamento del quadro istituzionale e legislativo, in particolare nei settori dell'amministrazione nazionale, della progettazione e attuazione delle politiche e della gestione delle finanze pubbliche e delle risorse nazionali in modo trasparente;
- g) sostenere una società civile attiva, ivi comprese le organizzazioni della società civile che rappresentano le persone che vivono nella povertà, nonché promuovere il dialogo civico, la partecipazione e la riconciliazione e lo sviluppo istituzionale;
- h) incoraggiare la cooperazione e le riforme delle politiche nei settori della sicurezza e della giustizia, in particolare in materia di asilo e migrazione, lotta al traffico di droga e ai traffici di altro tipo, ivi compresi la tratta di esseri umani, la corruzione e il riciclaggio di denaro;
- i) incoraggiare la cooperazione con i paesi partner e le riforme delle politiche nel campo della migrazione e dell'asilo e promuovere le iniziative di sviluppo di capacità per assicurare la formulazione e attuazione di politiche di migrazione a favore dello sviluppo volte ad affrontare le cause prime della migrazione;

▼B

- j) sostenere un multilateralismo efficace, in particolare attraverso il rispetto del diritto internazionale e degli accordi multilaterali pertinenti al settore dello sviluppo e l'efficace attuazione degli stessi;

Commercio e integrazione regionale

- k) assistere i paesi e le regioni partner nel campo degli scambi commerciali, degli investimenti e dell'integrazione regionale, comprese l'assistenza tecnica e la creazione di capacità, per progettare e attuare politiche commerciali sane, creare un ambiente più favorevole per le imprese, politiche economiche e finanziarie sane, e sviluppare il settore privato, affinché i paesi e le regioni partner beneficino del loro inserimento nell'economia mondiale nonché per sostenere la giustizia sociale e la crescita a favore dei poveri;
- l) promuovere l'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'attuazione degli accordi dell'OMC mediante l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità, in particolare l'attuazione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS), segnatamente nel settore della sanità pubblica;
- m) sostenere la cooperazione economica e commerciale e rafforzare le relazioni di investimento tra Comunità europea e i paesi e le regioni partner, anche mediante azioni che promuovano e garantiscano che gli operatori privati, comprese le imprese locali ed europee, contribuiscano allo sviluppo economico socialmente responsabile e sostenibile nel rispetto delle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) nonché mediante azioni volte a promuovere lo sviluppo di capacità locali;

Ambiente e sviluppo sostenibile delle risorse naturali

- n) promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la protezione dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, incluse la tutela della biodiversità e delle foreste, anche mediante attività di conservazione e gestione sostenibile delle foreste, con la partecipazione attiva delle comunità locali e delle popolazioni che dipendono dall'habitat forestale;
- o) sostenere il miglioramento dell'ambiente urbano
- p) promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e una gestione sicura e sostenibile delle sostanze chimiche e dei rifiuti, tenendo conto del loro impatto sulla salute;
- q) garantire il rispetto e il sostegno in materia di applicazione degli accordi internazionali sull'ambiente quali la Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione dell'ONU contro la desertificazione e la Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici in linea con il piano d'azione dell'UE sui cambiamenti climatici, e relativi protocolli ed eventuali successive modifiche;
- r) sviluppare le capacità di preparazione alle situazioni di emergenza e di prevenzione delle catastrofi naturali;

Acqua ed energia

- s) promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, con particolare attenzione all'accesso universale all'acqua potabile sicura e ai servizi sanitari, in linea con gli OSM, e a un impiego sostenibile ed efficiente delle risorse idriche, ivi compreso in ambito agricolo e industriale;

▼B

- t) favorire un maggiore uso delle tecnologie sostenibili per la produzione di energia;

Infrastrutture, comunicazioni e trasporti

- u) contribuire al potenziamento delle infrastrutture economica, ivi compreso il sostegno all'integrazione regionale, e promuovere un maggior uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Sviluppo rurale, pianificazione del territorio, agricoltura e sicurezza alimentare

- v) promuovere uno sviluppo rurale sostenibile, compresi il decentramento e il conferimento di responsabilità, in particolare al fine di garantire la sicurezza alimentare;

Situazioni di post-crisi e Stati fragili

- w) ricostruire e riabilitare, nel medio e lungo termine, le regioni e i paesi interessati da conflitti, calamità naturali e disastri causati dall'uomo, anche tramite il sostegno alle azioni antimine e alle azioni di smobilitazione e reinserimento, assicurando al contempo un passaggio, senza soluzione di continuità, dalle azioni di aiuto d'emergenza, alla riabilitazione e allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, tenendo presenti le competenze della Comunità e degli Stati membri;
- x) svolgere attività a medio e lungo termine miranti all'autosufficienza e all'integrazione o alla reintegrazione delle popolazioni sradicate, assicurando il perseguimento di un approccio integrato e coerente tra aiuto umanitario, riabilitazione, aiuto alle popolazioni sradicate e cooperazione allo sviluppo. L'azione comunitaria agevola il passaggio dalla fase di emergenza a quella di sviluppo, incoraggiando l'integrazione o la reintegrazione socioeconomica delle popolazioni colpite, e promuove l'istituzione o il rafforzamento delle strutture democratiche e il coinvolgimento della popolazione nel processo di sviluppo;
- y) sostenere, negli Stati fragili o in dissoluzione, la fornitura dei servizi di base e la creazione di istituzioni pubbliche legittime, efficaci e solide;
- z) cogliere le sfide in materia di sviluppo comuni alla Comunità e ai suoi partner, in particolare tramite il sostegno al dialogo settoriale, l'attuazione di accordi bilaterali e in tutti gli altri campi d'azione che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

America latina

L'assistenza comunitaria all'America latina sostiene azioni conformi all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica dell'America latina e sono volte a:

- a) promuovere la coesione sociale quale obiettivo comune e settore prioritario delle relazioni tra la Comunità e l'America latina, tramite la lotta contro la povertà, l'ineguaglianza e l'esclusione. Particolare attenzione va prestata alla protezione sociale e alle politiche fiscali, agli investimenti produttivi finalizzati a creare maggiore e migliore occupazione, alle politiche volte a combattere la discriminazione e la produzione, il consumo e il traffico di droga e ai miglioramenti nei servizi sociali fondamentali, in particolare la salute e l'istruzione;

▼B

- b) incoraggiare una maggiore integrazione regionale, anche tramite il sostegno ai diversi processi di integrazione regionale e all'interconnessione delle infrastrutture di rete, assicurando al contempo la complementarità con le attività sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e da altre istituzioni;
- c) sostenere il rafforzamento della buona governance e delle istituzioni pubbliche, nonché della protezione dei diritti umani, compresi i diritti dei minori e delle popolazioni indigene;
- d) sostenere la creazione di un settore dell'istruzione superiore comune all'UE e all'America latina;
- e) promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, con particolare attenzione alla protezione delle foreste e della biodiversità.

*Articolo 7***Asia**

L'assistenza comunitaria all'Asia sostiene azioni conformi all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica dell'Asia e sono volte a:

- a) perseguire gli OSM nel campo della salute, ivi compresa la lotta all'HIV/AIDS e dell'istruzione, anche attraverso un dialogo politico finalizzato alla riforma di questi settori;
- b) affrontare i problemi connessi alla governance, in particolare negli Stati fragili, per aiutarli a creare istituzioni pubbliche legittime, efficaci e solide e una società civile attiva e organizzata, nonché per migliorare la protezione dei diritti umani, compresi i diritti dei minori;
- c) incoraggiare una maggiore integrazione e cooperazione regionale sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionale;
- d) contribuire al controllo di epidemie e zoonosi, nonché alla riabilitazione dei settori colpiti;
- e) promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, con particolare attenzione alla protezione delle foreste e della biodiversità;
- f) lottare contro la produzione, il consumo e il traffico di droga e i traffici di altro tipo.

*Articolo 8***Asia centrale**

L'assistenza comunitaria all'Asia centrale sostiene azioni conformi all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica dell'Asia centrale e sono volte a:

- a) promuovere le riforme costituzionali e l'avvicinamento legislativo, amministrativo e regolamentare alla Comunità, ivi compreso il rafforzamento delle istituzioni e degli organismi nazionali responsabili dell'efficace attuazione delle politiche nei settori contemplati dagli accordi di partenariato e di cooperazione, quali organismi elettivi, parlamenti, la riforma della pubblica amministrazione e la gestione delle finanze pubbliche;

▼B

- b) promuovere lo sviluppo dell'economia di mercato e l'integrazione dei paesi partner nell'OMC, affrontando al contempo gli aspetti sociali della transizione;
- c) sostenere una gestione efficiente delle frontiere e la cooperazione transfrontaliera per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile nelle regioni di frontiera;
- d) lottare contro la produzione, il consumo e il traffico di droga e i traffici di altro tipo;
- e) combattere l'HIV/AIDS;
- f) promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione a livello regionale, anche con i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1638/2006 e altri strumenti comunitari, in particolare promuovendo la cooperazione in materia di ambiente — soprattutto nei settori idrico e igienico-sanitario — di istruzione, di energia e di trasporti, inclusa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico internazionale e delle operazioni di trasporto, o di interconnessioni, reti e loro operatori, fonti energetiche rinnovabili ed efficienza energetica.

*Articolo 9***Medio Oriente**

L'assistenza comunitaria al Medio Oriente sostiene azioni conformi all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica del Medio Oriente e sono volte a:

- a) incoraggiare la coesione sociale per assicurare l'equità sociale, in particolare in relazione all'uso delle risorse nazionali interne, e assicurare l'uguaglianza politica soprattutto mediante la promozione dei diritti umani, ivi compresa la parità di genere;
- b) promuovere la diversificazione economica, lo sviluppo di un'economia di mercato e l'integrazione dei paesi partner nell'OMC;
- c) promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione a livello regionale, anche con i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1638/2006 e da altri strumenti comunitari, sostenendo gli sforzi di integrazione all'interno della regione, ad esempio in materia di economia, energia, trasporti e rifugiati;
- d) sostenere la conclusione di accordi internazionali e l'efficace applicazione del diritto internazionale, in particolare le risoluzioni dell'ONU e le convenzioni multilaterali;
- e) affrontare questioni relative alla governance, in particolare negli Stati fragili, per aiutarli a creare istituzioni pubbliche legittime, efficaci e solide e una società civile attiva e organizzata, nonché per migliorare la protezione dei diritti umani, compresi i diritti dei minori.



Articolo 10

Sud Africa

L'assistenza comunitaria al Sudafrica sostiene azioni conformi all'articolo 5, alle finalità globali, al campo di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Particolare attenzione va prestata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione, che rispecchiano la situazione specifica del Sudafrica e sono volte a:

- a) sostenere il consolidamento di una società democratica, della buona governance e dello Stato di diritto e contribuire alla stabilità e all'integrazione regionale e continentale;
- b) sostenere gli sforzi di adeguamento nella regione conseguenti la creazione della zona di libero scambio nell'ambito dell'accordo tra la Comunità ed il Sudafrica sugli scambi commerciali, lo sviluppo e la cooperazione e di altre intese regionali ⁽¹⁾;
- c) sostenere la lotta contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione, anche soddisfacendo i bisogni fondamentali delle comunità precedentemente svantaggiate;
- d) affrontare il problema della pandemia HIV/AIDS e il suo impatto sulla società sudafricana.

Articolo 11

Programmi tematici

1. I programmi tematici sono complementari ai programmi di cui agli articoli da 5 a 10 e riguardano un settore specifico di interesse per un insieme di paesi partner non individuati su base geografica, oppure coprono attività di cooperazione rivolte a diverse regioni o gruppi di paesi partner o ancora un'azione internazionale senza una specifica base geografica.

2. Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, le azioni intraprese nell'ambito dei programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sono complementari e coerenti con tali azioni. Ad esse si applicano i seguenti principi:

- a) gli obiettivi delle politiche comunitarie non possono essere realizzati in modo appropriato o efficace attraverso programmi geografici e il programma tematico viene attuato da un'organizzazione intermedia o tramite una tale organizzazione, come ad esempio un'organizzazione non governativa, altri tipi di attori non statali, le organizzazioni internazionali o i meccanismi multilaterali. Tra questi figurano le iniziative globali a sostegno degli OSM, lo sviluppo sostenibile o a sostegno dei beni pubblici mondiali, nonché azioni negli Stati membri e nei paesi aderenti in deroga all'articolo 24, secondo quanto previsto nel pertinente programma tematico,

e/o

- b) le azioni sono del seguente tipo:
 - azioni pluriregionali e/o trasversali, che includono progetti pilota e politiche innovative;
 - azioni in caso di mancato accordo sull'azione in questione con il governo o i governi partner;

⁽¹⁾ Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3).

▼B

- azioni pertinenti rispetto alle finalità di uno specifico programma tematico che rispondono ad una priorità delle politiche comunitarie o a un obbligo o impegno internazionale della Comunità;
- ove opportuno, azioni nei casi in cui il programma geografico è stato sospeso o non esiste.

*Articolo 12***Investire nelle persone**

1. L'assistenza comunitaria a titolo del programma tematico «Investire nelle persone» ha come obiettivo il sostegno alle azioni nei settori che incidono direttamente sul tenore di vita e il benessere della gente, come indicato in appresso, concentrandosi sui paesi più poveri e meno sviluppati e sulle fasce più svantaggiate della popolazione.

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l'articolo 11, il programma include le seguenti attività:

a) la salute per tutti:

i) lottare contro le malattie legate alla povertà, combattendo le principali malattie trasmissibili, come stabilito dal programma europeo di azione per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi; in particolare:

- migliorare l'accessibilità economica dei farmaci più importanti e dei mezzi diagnostici per le tre malattie in questione, conformemente alle disposizioni dell'accordo TRIPS chiarite nella dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la sanità pubblica;
- incentivare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nello sviluppo di nuove terapie, nuovi farmaci, soprattutto vaccini, microbicidi e terapie innovative;
- sostenere iniziative globali per combattere le principali malattie trasmissibili nel contesto della riduzione della povertà, compreso il Fondo globale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria;

ii) in linea con i principi approvati al CIPS e in occasione del CIPS + 5, sostenere azioni volte a migliorare la salute riproduttiva e sessuale nei paesi in via di sviluppo e a garantire il diritto di donne, uomini e adolescenti a una buona salute riproduttiva e sessuale, e fornire assistenza finanziaria e consulenze specifiche al fine di promuovere un approccio olistico e il riconoscimento della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali quali definiti nel Programma d'azione del CIPS, compresa una maternità sicura e l'accesso per tutti a una gamma completa di cure e servizi, forniture, istruzione e informazioni sicuri e affidabili nel campo della salute riproduttiva e sessuale, inclusa l'informazione relativa a tutti i metodi di pianificazione familiare, anche per:

- ridurre i tassi di mortalità e di morbidità tra le madri, specie nei paesi e tra i popoli che registrano i tassi più elevati;

▼B

iii) rendere più equo l'accesso agli operatori, ai prodotti e ai servizi sanitari, sostenendo:

- interventi per far fronte alla carenza di risorse umane nel settore sanitario;
- sistemi d'informazione sanitaria in grado di generare, misurare e analizzare dati disaggregati sulle prestazioni per garantire risultati migliori in materia di salute e sviluppo e la sostenibilità dei sistemi di fornitura;
- una migliore copertura della vaccinazione e dell'immunizzazione e la promozione della disponibilità e dell'accesso ai vaccini esistenti o nuovi;
- meccanismi adeguati per finanziare l'accesso equo alle cure sanitarie;

iv) mantenere un certo equilibrio tra prevenzione, cure e assistenza, considerando la prevenzione come una priorità fondamentale e riconoscendo che la sua efficacia è tanto maggiore se direttamente connessa al trattamento e alle cure;

b) istruzione, la conoscenza e le competenze:

- i) riservare particolare attenzione alle azioni adottate nel contesto degli OSM al fine di garantire un'istruzione primaria per tutti entro il 2015 e del piano d'azione di Dakar sull'istruzione universale,
- ii) promuovere l'istruzione di base, l'insegnamento secondario e superiore e l'istruzione e la formazione professionale, per migliorare l'accesso all'istruzione per tutti i bambini e, in misura crescente, per le donne e gli uomini di ogni età, allo scopo di aumentare le loro conoscenze, le loro competenze e le loro possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, contribuire ad una cittadinanza attiva e alla realizzazione individuale durante l'intero arco della vita;
- iii) promuovere un'istruzione di base per tutti di elevata qualità, ponendo l'accento in particolare sull'accesso delle ragazze, dei bambini in zone interessate da conflitti e dei bambini appartenenti a gruppi sociali emarginati e più vulnerabili ai programmi d'istruzione; promuovere un'istruzione obbligatoria e libera sino ai quindici anni di età al fine di combattere qualsiasi forma di lavoro minorile;
- iv) sviluppare metodi per misurare i risultati dell'apprendimento al fine di valutare meglio la qualità dell'istruzione, soprattutto per quanto riguarda la capacità di leggere, scrivere e far di conto, e le abilità essenziali per la vita;
- v) promuovere l'armonizzazione e l'allineamento dei donatori per sostenere l'istruzione per tutti, obbligatoria, libera e di elevata qualità mediante iniziative internazionali o multinazionali;
- vi) sostenere una società dell'informazione che favorisca l'inserimento e contribuire a colmare il divario digitale e le lacune in materia di conoscenza e di informazione;
- vii) migliorare la conoscenza e l'innovazione tramite la scienza e la tecnologia nonché lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica e l'accesso a tali reti al fine di migliorare la crescita socioeconomica e lo sviluppo sostenibile in correlazione con la dimensione internazionale della politica dell'UE in materia di ricerca;

▼B

c) la parità di genere:

i) la promozione della parità di genere e dei diritti delle donne, attuando gli impegni assunti a livello mondiale come previsto dalla Dichiarazione e dalla Piattaforma d'azione di Pechino e dalla Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna; le attività comprendono i seguenti elementi:

- programmi di sostegno che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della Piattaforma d'azione di Pechino, ponendo in particolare rilievo la parità di genere nella governance e nella rappresentanza politica e sociale e altre azioni per promuovere il ruolo della donna;
- rafforzamento delle capacità istituzionali e operative dei principali operatori, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni e delle reti femminili, nel loro impegno per promuovere la parità di genere e la responsabilizzazione economica e sociale, compresa la creazione di reti e di iniziative nord-sud e sud-sud;
- inserimento di una prospettiva di genere nel controllo e nella creazione di capacità statistiche, sostenendo lo sviluppo e la diffusione di dati e indicatori disaggregati per sesso, nonché di dati e di indicatori relativi alla parità di genere;
- riduzione del tasso di analfabetismo degli adulti, ponendo in particolare rilievo l'alfabetizzazione femminile;
- azioni contro la violenza nei confronti delle donne;

d) altri aspetti dello sviluppo umano e sociale:

i) cultura:

- promozione del dialogo interculturale, della diversità culturale e del rispetto per la pari dignità di tutte le culture;
- promozione della cooperazione internazionale per stimolare il contributo dell'industria culturale alla crescita economica nei paesi in via di sviluppo al fine di sfruttare pienamente il suo potenziale nella lotta contro la povertà, anche affrontando problematiche quali l'accesso al mercato e i diritti di proprietà intellettuale;
- promozione del rispetto dei valori sociali, culturali e spirituali delle popolazioni indigene e delle minoranze al fine di rafforzare l'eguaglianza e la giustizia nelle società multi-etniche nel rispetto dei diritti universali dell'uomo che devono essere riconosciuti a chiunque, incluse le persone indigene e quelle che appartengono alle minoranze;
- sostegno della cultura come promettente settore economico di sviluppo e crescita;

ii) occupazione e coesione sociale:

- promozione di una strategia sociale ed economica integrata che includa la promozione dell'occupazione produttiva, il lavoro dignitoso per tutti, la coesione sociale, lo sviluppo delle risorse umane, l'equità, la sicurezza sociale e l'analisi delle questioni relative all'occupazione nonché il miglioramento della qualità dei posti di lavoro nel settore informale e il riconoscimento delle associazioni di lavoratori, secondo i principi delle pertinenti convenzioni dell'OIL e agli impegni internazionali della Comunità in questi settori;

▼B

- promozione del programma «lavoro dignitoso per tutti» quale obiettivo universale, anche attraverso iniziative globali e multinazionali per attuare le norme fondamentali dell'OIL sul lavoro stabilite a livello internazionale, valutare l'impatto commerciale sul lavoro dignitoso, prevedere meccanismi innovativi e adeguati per il finanziamento equo e per il funzionamento efficace e una copertura più ampia dei sistemi di protezione sociale;
- sostegno delle iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro nonché l'adeguamento alla liberalizzazione del commercio, con l'integrazione della dimensione occupazionale nelle politiche dello sviluppo per aiutare a diffondere i valori sociali europei;
- contributo a promuovere la dimensione sociale della globalizzazione e l'esperienza della UE;

iii) gioventù e infanzia:

- lottare contro ogni forma di lavoro infantile, di traffico di bambini e di violenza perpetrata sui minori e promuovere le politiche che tengono conto della particolare vulnerabilità e delle potenzialità dei giovani e dei bambini; tutelare i loro diritti e interessi, l'istruzione, la salute e il tenore di vita, a cominciare dalla partecipazione e responsabilizzazione;
- sensibilizzare i paesi in via di sviluppo alle politiche a favore dei giovani e dei bambini e sviluppare la loro capacità di elaborarle;
- sostenere strategie e interventi concreti per affrontare problemi e sfide specifici che interessano i giovani e i bambini, tenendo conto dei loro interessi in tutte le azioni pertinenti. È opportuno assicurare la partecipazione dei bambini e dei giovani;
- sfruttare la posizione di principale donatore della Comunità in materia di ASP tra le istituzioni internazionali per sollecitare i donatori multilaterali a fare pressione per elaborare politiche intese a eliminare le peggiori forme di lavoro infantile, in particolar modo quelle pericolose, al fine di promuovere l'effettiva eliminazione di qualsiasi forma di lavoro infantile, di traffico di bambini, combattere la violenza perpetrata sui minori e promuovere il ruolo di protagonisti dello sviluppo svolto dai bambini e dai giovani.

*Articolo 13***Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia**

1. Il programma tematico in materia di ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese l'acqua e l'energia, mira a inserire la dimensione ambientale nella politica di sviluppo e nelle altre politiche esterne, nonché a contribuire a promuovere la politica ambientale ed energetica della Comunità all'estero, nel comune interesse della Comunità e dei paesi e delle regioni partner.

▼B

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l'articolo 11, il programma include i seguenti settori di attività:

- a) lavorare a monte nell'assistere i paesi in via di sviluppo a conseguire l'OSM in materia di sostenibilità ambientale attraverso il potenziamento delle capacità per l'integrazione ambientale nei paesi in via di sviluppo, il sostegno agli attori della società civile, alle autorità locali e alle piattaforme consultive, il controllo e la valutazione in materia ambientale, lo sviluppo di soluzioni innovatrici, i gemellaggi per condividere le esperienze e rafforzare la cooperazione in questi settori con i principali paesi;
- b) promuovere l'attuazione delle iniziative comunitarie e degli impegni convenuti a livello internazionale e regionale e/o di carattere trans-frontaliero attraverso iniziative a favore dello sviluppo sostenibile che includano attività volte ad affrontare i problemi presenti e futuri legati al cambiamento climatico, alla biodiversità, alla desertificazione, alle foreste, al degrado del suolo, alla pesca e alle risorse marine, al rispetto delle norme ambientali (per i prodotti e i processi di produzione), alla sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti, alla lotta all'inquinamento, alla produzione e al consumo sostenibili e alla migrazione legata all'ambiente. Tra queste attività si annoverano le iniziative intese a promuovere la buona governance nel settore forestale e la lotta al disboscamento illegale, segnatamente attraverso FLEGT, e le attività innovatrici per la conservazione e la gestione sostenibile del settore forestale con la partecipazione attiva delle comunità locali e delle popolazioni che dipendono dalle foreste.

Il programma tematico in materia di acqua mirerà a elaborare un quadro di protezione delle risorse idriche a lungo termine e a promuovere un impiego sostenibile dell'acqua attraverso il sostegno al coordinamento delle politiche;

- c) migliorare l'integrazione degli obiettivi ambientali attraverso il sostegno al lavoro metodologico, l'incremento delle competenze ambientali disponibili per l'elaborazione di strategie, le attività di integrazione e di innovazione svolte dalla Comunità e la promozione della coerenza;
- d) potenziare la governance ambientale e sostenere lo sviluppo della politica a livello internazionale, promuovendo la coerenza tra la componente ambientale e le altre componenti della governance mondiale in materia di sviluppo sostenibile e contribuendo al controllo e alla valutazione dell'ambiente a livello regionale e internazionale, fornendo un sostegno supplementare ai segretariati degli accordi multilaterali in materia di ambiente, promuovendo misure efficaci di rispetto ed attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, anche tramite lo sviluppo di capacità, sostenendo le organizzazioni e i processi internazionali, sostenendo la società civile e i gruppi di riflessione in materia politica e migliorando l'efficienza dei negoziati internazionali;
- e) sostenere opzioni in materia di energia sostenibile nei paesi e nelle regioni partner tramite l'integrazione dell'energia sostenibile nei programmi e nelle strategie di sviluppo, lo sviluppo del sostegno istituzionale e dell'assistenza tecnica, la creazione di un quadro legislativo e politico favorevole a nuove attività commerciali e agli investimenti nell'energia rinnovabile, il potenziamento del ruolo dell'energia quale mezzo per generare reddito per i poveri, la promozione di strategie innovatrici di finanziamento e la promozione della cooperazione regionale tra i governi, le organizzazioni non governative e il settore privato nei suddetti settori. Le azioni strategiche della Comunità incoraggeranno in particolare l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili, l'incremento dell'efficienza energetica e lo sviluppo di un adeguato quadro normativo in materia di energia nei paesi e nelle regioni interessate e la sostituzione delle fonti energetiche particolarmente nocive con altre che lo sono meno.



Articolo 14

Attori non statali e autorità locali nello sviluppo

1. L'obiettivo del programma tematico relativo agli attori non statali e alle autorità locali nello sviluppo è di cofinanziare iniziative proposte e/o intraprese dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali della Comunità e dei paesi partner nel settore dello sviluppo. Almeno l'85 % del finanziamento previsto nell'ambito di tale programma tematico è assegnato agli attori non statali. Il programma è attuato coerentemente con l'obiettivo del presente regolamento e al fine di rafforzare la capacità di elaborazione delle politiche da parte degli attori non statali e delle autorità locali, in modo da:

(a) incentivare una società inclusiva e dotata di maggiori poteri al fine di:

- i) favorire le popolazioni prive dell'accesso alle risorse e ai servizi tradizionali ed escluse dai processi decisionali,
- ii) rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali nei paesi partner per agevolarne la partecipazione alla definizione ed attuazione di strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile,
- iii) facilitare l'interazione tra attori statali e non statali in vari contesti e potenziare il ruolo delle autorità locali nei processi di decentramento;

(b) accrescere il livello di consapevolezza del cittadino europeo per quanto concerne le questioni attinenti allo sviluppo, mobilitare il sostegno pubblico attivo nella Comunità e nei paesi aderenti a favore della riduzione della povertà e delle strategie di sviluppo sostenibile nei paesi partner, ai fini di relazioni più eque tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, nonché potenziare il ruolo della società civile e delle autorità locali per le suddette finalità;

(c) realizzare una più efficace cooperazione, incentivare le sinergie e agevolare il dialogo strutturato tra le reti della società civile e le associazioni delle autorità locali, in seno alle rispettive organizzazioni e con le istituzioni comunitarie.

2. Per realizzare l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l'articolo 11, il programma include i seguenti settori di attività:

a) interventi nei paesi e nelle regioni in via di sviluppo che:

- i) potenziano lo sviluppo e i processi partecipativi e l'inclusione di tutti gli attori, in particolare i gruppi vulnerabili e marginalizzati
- ii) sostengono processi di sviluppo delle capacità degli attori interessati a livello nazionale, regionale o locale
- iii) promuovono la comprensione reciproca,
- iv) agevolano l'impegno attivo dei cittadini nei processi di sviluppo e ne rafforzano la capacità d'azione;

▼B

b) sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la formazione in materia di sviluppo nella Comunità e nei paesi aderenti, radicare la politica di sviluppo nelle società europee, mobilitare un maggiore sostegno pubblico nella Comunità e nei paesi aderenti per la lotta contro la povertà e per le attività volte ad instaurare relazioni più eque tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica nella Comunità circa le problematiche fronteggiate dai paesi in via di sviluppo e dalle loro popolazioni e da promuovere la dimensione sociale della globalizzazione;

c) coordinamento e comunicazione tra la società civile e le reti di autorità locali, in seno alle rispettive organizzazioni e tra le diverse parti interessate attive nel dibattito pubblico europeo e mondiale sullo sviluppo.

3. Il sostegno alle autorità locali nei paesi partner di norma viene fornito nel quadro di documenti di strategia per paese, eccetto quando questi ultimi non forniscono un sostegno adeguato, in particolare nel caso di partenariati problematici, stati fragili e situazioni postbelliche.

Nel calcolare il cofinanziamento comunitario, il sostegno alle autorità locali e alle loro associazioni tiene conto della loro capacità contributiva.

*Articolo 15***Sicurezza alimentare**

1. L'obiettivo del programma tematico relativo alla sicurezza alimentare è di migliorare la sicurezza alimentare a favore delle popolazioni più povere e più vulnerabili e contribuire a realizzare l'OSM in materia di povertà e fame, tramite una serie di azioni che assicurino la coerenza, la complementarietà e la continuità globali degli interventi comunitari, anche in materia di transizione dall'aiuto d'urgenza allo sviluppo.

2. Per realizzare l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l'articolo 11, il programma include i seguenti settori di attività:

a) contribuire alla fornitura di beni pubblici internazionali, in particolare la ricerca e l'innovazione tecnologica a favore dei poveri basate sulla domanda, nonché lo sviluppo di capacità, la cooperazione e i gemellaggi Nord-Sud e Sud-Sud in campo scientifico e tecnologico;

b) appoggiare programmi a livello mondiale, continentale e regionale che in particolare:

i) sostengono sistemi di informazione e allerta precoce sulla sicurezza alimentare,

ii) sostengono la sicurezza alimentare in settori specifici quali quello dell'agricoltura, anche attraverso la formulazione di politiche agricole regionali e l'accesso alla terra, gli scambi agricoli e la gestione delle risorse naturali,

iii) promuovono, rafforzano e integrano le strategie nazionali in materia di sicurezza alimentare e riduzione della povertà nel breve, medio e lungo periodo e

iv) sostengono il collegamento in rete di esperti politici e attori non statali per portare avanti il programma di sicurezza alimentare a livello mondiale;

▼B

- c) appoggiare e portare avanti il programma di sicurezza alimentare. La Comunità continua ad occuparsi delle questioni chiave attinenti alla sicurezza alimentare nel dibattito internazionale e favorisce l'armonizzazione, la coerenza e l'allineamento delle politiche e delle modalità di erogazione dell'aiuto dei partner per lo sviluppo e dei donatori. In particolare va rafforzata la promozione del ruolo della società civile nelle questioni attinenti alla sicurezza alimentare;
- d) affrontare l'insicurezza alimentare in situazioni eccezionali di transizione e fragilità istituzionale, svolgendo un ruolo centrale nel collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo. Il programma tematico:
 - i) sostiene gli interventi volti a proteggere, conservare e recuperare beni produttivi e sociali vitali per la sicurezza alimentare, agevolare l'integrazione economica e il risanamento a lungo termine e
 - ii) sostiene la prevenzione e la gestione delle crisi per affrontare la vulnerabilità di fronte alle crisi e rafforzare la resistenza delle persone;
- e) sviluppare politiche, strategie e metodi innovativi in materia di sicurezza alimentare, e rafforzare il potenziale di riproduzione delle innovazioni e la loro diffusione Sud-Sud. I settori di intervento possono includere l'agricoltura, la riforma agraria e la politica agraria, l'accesso alle risorse naturali e la gestione sostenibile delle stesse, la sicurezza alimentare in relazione allo sviluppo rurale e locale, ivi compresi gli aspetti inerenti a infrastrutture, nutrizione, demografia e forza lavoro, migrazione, salute e istruzione. Vanno assicurate la coerenza e la complementarità con altri programmi comunitari in questi settori.

*Articolo 16***Migrazione e asilo**

1. L'obiettivo del programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori della migrazione e dell'asilo è di sostenere i loro sforzi per garantire una migliore gestione dei flussi migratori in tutte le loro dimensioni. Sebbene l'oggetto principale del programma tematico sia la migrazione verso la Comunità, esso tiene conto anche dei pertinenti flussi migratori Sud-Sud.

2. Per realizzare l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e coerentemente con l'articolo 11, il programma include le seguenti attività:

- a) favorire i legami tra migrazione e sviluppo, in particolare incoraggiando il contributo delle diaspore allo sviluppo del loro paese d'origine e accrescendo l'utilità del rientro dei migranti; limitare la fuga di cervelli e promuovere il movimento circolare dei migranti qualificati; facilitare le rimesse dei lavoratori migranti verso il loro paese d'origine; incoraggiare il rientro volontario e il reinserimento dei migranti e sviluppare capacità ai fini di una migliore gestione dell'emigrazione; incoraggiare gli sforzi di sviluppo di capacità per aiutare i paesi nella formulazione di politiche migratorie favorevoli allo sviluppo e accrescere la loro capacità di gestire congiuntamente i flussi migratori;

▼B

- b) promuovere una gestione efficace dell'emigrazione di manodopera, in particolare diffondendo informazioni sulla migrazione legale e sulle condizioni di ingresso e di soggiorno sul territorio degli Stati membri della Comunità; diffondere informazioni sulle opportunità e le necessità di migrazione di manodopera negli Stati membri e sulle qualifiche dei candidati all'emigrazione dei paesi terzi; sostenere la formazione prima della partenza dei candidati all'emigrazione legale; promuovere l'elaborazione e l'attuazione di quadri legislativi per i lavoratori migranti nei paesi terzi;
- c) combattere l'immigrazione clandestina e favorire la riammissione degli immigrati clandestini, anche tra i paesi terzi e, in particolare, lottare contro il contrabbando e la tratta di esseri umani; scoraggiare l'immigrazione clandestina e sensibilizzare le persone sui rischi ad essa collegati; migliorare le capacità in materia di frontiere, gestione dei visti e dei passaporti, compresa la sicurezza dei documenti e la possibilità di introdurre dati biometrici, nonché per quanto riguarda l'individuazione di documenti falsi; attuare efficacemente gli accordi di riammissione conclusi con la Comunità e gli obblighi derivanti da accordi internazionali; assistere i paesi terzi nella gestione dell'immigrazione clandestina e nel coordinamento delle loro politiche;
- d) proteggere i migranti, comprese le persone più vulnerabili come le donne e i bambini, dallo sfruttamento e dall'esclusione attraverso misure quali lo sviluppo della legislazione dei paesi terzi nel settore della migrazione; sostenere l'integrazione e la non discriminazione, nonché l'adozione di misure volte a proteggere i migranti contro il razzismo e la xenofobia; prevenire la tratta di esseri umani e ogni forma di schiavitù e lottare contro questi fenomeni;
- e) promuovere le politiche di asilo e di protezione internazionale dei rifugiati, anche attraverso programmi di protezione regionale, in particolare rafforzando le capacità istituzionali; favorire la registrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati; promuovere il rispetto delle norme internazionali e l'applicazione degli strumenti relativi alla protezione dei rifugiati; sostenere il miglioramento delle condizioni di accoglienza e dell'integrazione locale, e cercare di trovare soluzioni durevoli.

*Articolo 17***Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero**

1. I paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero elencati nell'allegato III interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore beneficiano di misure di accompagnamento. L'assistenza comunitaria a questi paesi mira a sostenere il loro processo di adeguamento dal momento che sono confrontati a nuove condizioni sul mercato dello zucchero dovute alla riforma dell'organizzazione comune del mercato in questo settore. L'assistenza comunitaria tiene conto delle strategie di adeguamento dei paesi in questione e presta particolare attenzione alle seguenti attività di cooperazione:

- a) aumentare la competitività del settore dello zucchero e dello zucchero di canna, laddove questo sia sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti in causa della catena;
- b) promuovere la diversificazione economica delle zone dipendenti dallo zucchero;

▼B

c) affrontare le conseguenze più ampie del processo di adeguamento, eventualmente collegate, ma non esclusivamente, all'occupazione e ai servizi sociali, all'utilizzazione dei terreni e al risanamento ambientale, al settore dell'energia, alla ricerca e all'innovazione e alla stabilità macroeconomica;

2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato IV, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese aderente al protocollo dello zucchero per il finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 1 in funzione dei bisogni di ciascun paese e in particolare degli effetti della riforma sul settore dello zucchero nel paese in questione e dell'importanza di tale settore nell'economia. La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati delle campagne precedenti al 2004.

Ulteriori istruzioni relative alla ripartizione dell'importo globale tra i beneficiari sono definite dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

▼M3*Articolo 17 bis***Principali paesi ACP fornitori di banane**

1. I paesi ACP fornitori di banane elencati nell'allegato III bis beneficiano di un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero («programma BAM»).

a) Obiettivi generali

L'assistenza dell'Unione a tali paesi intende:

- i) sostenere il processo di adeguamento alla liberalizzazione del mercato delle banane dell'Unione nel quadro dell'OMC;
- ii) lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate.

b) Priorità generali

L'assistenza dell'Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione, nonché del loro ambiente regionale (in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell'Unione e ai paesi e territori d'oltremare) e riguarda uno o più dei seguenti ambiti di cooperazione:

- i) far fronte, in particolare nelle comunità locali e nei gruppi maggiormente vulnerabili all'interno di esse, alle ripercussioni più generali del processo di adeguamento collegate all'occupazione e ai servizi sociali, allo sfruttamento dei terreni e al recupero ambientale, ma non limitate a tali settori;
- ii) promuovere la diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane, qualora una tale strategia sia praticabile;
- iii) accrescere la competitività del settore delle esportazioni di banane, laddove ciò risulti sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti interessate della catena.

I programmi promuovono il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nonché delle norme ambientali, comprese quelle relative all'impiego di pesticidi e all'esposizione agli stessi.

c) Risultati generali previsti

I risultati dell'assistenza sono conformi agli obiettivi enunciati alla lettera a) del presente paragrafo. In particolare, e in cooperazione con i paesi beneficiari, l'assistenza dell'Unione mira a conseguire risultati nei settori sociale, ambientale ed economico.

▼ **M3**

2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato IV, la Commissione fissa l'importo massimo indicativo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) il volume del commercio di banane con l'Unione, laddove importazioni dell'Unione più elevate dal paese ACP interessato incideranno positivamente sull'assegnazione. Tale criterio è basato sulle dimensioni del settore delle esportazioni di banane verso l'Unione nei diversi paesi. Sarà presa in considerazione la media dei tre maggiori tonnellaggi annuali di banane che l'Unione ha importato da ciascun paese beneficiario ammissibile negli ultimi cinque anni precedenti al 2010;
- b) l'importanza delle esportazioni di banane nell'Unione per l'economia, laddove livelli di importanza più elevati nel paese ACP interessato incideranno positivamente sull'assegnazione. Tale criterio sarà misurato prendendo il valore delle importazioni dell'Unione di banane da ciascun paese beneficiario ammissibile in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) del paese beneficiario negli ultimi tre anni precedenti al 2010 per i quali si dispone di dati;
- c) il livello di sviluppo, laddove livelli di sviluppo più bassi, quali figurano nell'indice di sviluppo umano (HDI) elaborato dalle Nazioni Unite, nel paese ACP interessato incideranno positivamente sull'assegnazione. Questo criterio sarà misurato sulla base dell'HDI medio nel periodo 2005-2007, per il quale le Nazioni Unite hanno utilizzato la stessa metodologia.

La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati rappresentativi precedenti al 2011 e relativi a un periodo non superiore a cinque anni. Le assegnazioni indicative per paese terranno conto nello stesso modo dei tre criteri per tutti i paesi beneficiari ammissibili.

Sulla base dell'applicazione dei criteri di cui sopra, la Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio circa la destinazione degli stanziamenti finanziari indicativi di cui all'allegato IV anteriormente all'adozione delle strategie pluriennali di sostegno citate nel paragrafo 3 del presente articolo. Tali informazioni indicheranno l'importo massimo indicativo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane ammissibile.

3. La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l'articolo 19 e in conformità dell'articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero.

Le strategie di sostegno pluriennali per le misure di accompagnamento nel settore bananiero includono:

- a) un profilo ambientale aggiornato che tenga debitamente conto del settore bananiero del paese interessato, focalizzando l'attenzione tra l'altro sui pesticidi;
- b) informazioni sui risultati ottenuti durante i precedenti programmi di sostegno alla banana;
- c) indicatori che permettano di valutare i progressi realizzati in ordine alle condizioni di erogazione, quando la forma di finanziamento prescelta è il sostegno al bilancio;
- d) i risultati attesi grazie all'aiuto;
- e) un calendario delle attività di sostegno e delle previsioni di erogazione;
- f) la maniera in cui saranno realizzati e monitorati i progressi nel rispetto delle principali norme internazionalmente riconosciute dell'OIL e delle pertinenti convenzioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro nonché delle principali norme ambientali convenute a livello internazionale.

▼M3

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, istituito dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ il programma BAM e i progressi fatti dai paesi interessati formano oggetto di una valutazione che comprende raccomandazioni sulle eventuali azioni da intraprendere e il loro carattere.

▼B

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E STANZIAMENTO DI FONDI*Articolo 18***Quadro generale della programmazione e dello stanziamento dei fondi**

1. Per quanto riguarda i programmi geografici, per ciascun paese e regione partner, la Commissione elabora un documento di strategia e un programma indicativo pluriennale, conformemente all'articolo 19, e adotta un programma d'azione annuale, conformemente all'articolo 22.

Per quanto concerne i programmi tematici, la Commissione elabora dei documenti di strategia tematica, ai sensi dell'articolo 20, e adotta dei programmi d'azione, ai sensi dell'articolo 22.

In circostanze eccezionali, il sostegno comunitario può anche assumere la forma di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, conformemente all'articolo 23.

2. La Commissione determina l'assegnazione indicativa pluriennale nell'ambito di ciascun programma geografico sulla base di criteri di assegnazione delle risorse standard, oggettivi e trasparenti, fondati sulle esigenze e i risultati del paese o della regione partner in questione e tenendo conto delle difficoltà specifiche incontrate dai paesi o dalle regioni in conflitto o in crisi o esposti alle catastrofi naturali, nonché delle specificità dei diversi programmi.

I criteri relativi ai fabbisogni includono la popolazione, il reddito pro capite, l'estensione della povertà, la ripartizione del reddito e il livello di sviluppo sociale. I criteri di efficacia includono i progressi a livello politico, economico e sociale, i progressi in materia di buona governance e l'assorbimento dell'aiuto, in particolare il modo in cui un paese sfrutta risorse limitate ai fini dello sviluppo, cominciando dalle proprie.

3. Al fine di consolidare la cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e i paesi e le regioni partner limitrofi, la Commissione può prevedere uno specifico stanziamento di fondi.

*Articolo 19***Documenti di strategia geografici e programmi indicativi pluriennali**

1. Nella preparazione e attuazione dei documenti di strategia si applicano i principi di efficacia dell'aiuto: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese ricevente o regionali e orientamento dei risultati, previsti all'articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

▼B

2. I documenti di strategia coprono un periodo massimo non superiore al periodo di validità del presente regolamento e mirano a fornire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e il paese o la regione partner, coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e le direttive politiche del presente regolamento e con l'allegato IV. I programmi indicativi pluriennali si basano sui documenti di strategia.

I documenti di strategia sono sottoposti ad una revisione intermedia, ovvero ad eventuali revisioni ad hoc, applicando, ove necessario, i principi e le procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner.

3. In linea di principio, i documenti di strategia sono elaborati sulla base di un dialogo con il paese o la regione partner, coinvolgendo la società civile e le autorità regionali e locali, onde garantire un adeguato livello di coinvolgimento nel processo e promuovere il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare alle strategie di riduzione della povertà.

4. Per ciascun paese o regione partner sono elaborati programmi indicativi pluriennali, basati sui documenti di strategia, che formano oggetto, nella misura del possibile, di un accordo con il paese o la regione in questione.

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati quali prioritari ai fini di un finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento.

I programmi stabiliscono inoltre degli stanziamenti finanziari indicativi, globali e per ciascun settore di priorità, eventualmente con l'indicazione di un massimo e di un minimo. Detti stanziamenti sono coerenti con gli stanziamenti indicativi indicati nell'allegato IV.

I programmi sono eventualmente soggetti ad adeguamento, anche in funzione delle revisioni intermedie o ad hoc dei documenti di strategia.

È possibile adeguare lo stanziamento di fondi indicativo pluriennale al rialzo o al ribasso, a seguito delle revisioni, nello specifico in funzione di particolari necessità dettate ad esempio da situazioni di post-crisi o da prestazioni eccezionali o insufficienti.

5. In circostanze quali crisi, situazioni postbelliche, attentati alla democrazia, allo stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, la strategia di cooperazione nazionale o regionale può essere soggetta ad una revisione ad hoc tramite una specifica procedura d'urgenza. Detta revisione può risultare in una strategia nazionale o regionale volta a promuovere la transizione verso lo sviluppo e la cooperazione di lungo periodo.

6. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, la strategia garantisce la coerenza, ed evita duplicazioni, tra le misure adottate nell'ambito del presente regolamento e le misure ammissibili al finanziamento a titolo di altri strumenti comunitari, segnatamente il regolamento (CE) n. 1717/2006 e il regolamento (CE) n. 1257/96. Qualora i paesi partner o gruppi di paesi partner siano direttamente interessati o colpiti da crisi o post-crisi, i programmi indicativi pluriennali prestano particolare attenzione ad un maggior coordinamento dei soccorsi, al risanamento e allo sviluppo, al fine di garantire la transizione dall'emergenza alla fase di sviluppo, nonché alla preparazione alle catastrofi naturali e alla relativa prevenzione, e alla gestione delle conseguenze di tali disastri, nel caso di paesi e regioni esposti regolarmente a tale rischio.

▼B

7. Al momento di adottare i programmi d'azione annuali di cui all'articolo 22 o le misure speciali di cui all'articolo 23 la Commissione può decidere, per promuovere la cooperazione regionale a titolo del presente capitolo, che i progetti o i programmi di carattere regionale o transfrontaliero realizzati con i paesi elencati nell'allegato V sono ammissibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, primo comma. Disposizioni in materia possono essere previste nei documenti di strategia e nei programmi indicativi pluriennali di cui al presente articolo e all'articolo 20.

8. In una fase precoce del processo di programmazione la Commissione e gli Stati membri intraprendono consultazioni reciproche, e consultano inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, ivi compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali, al fine di promuovere la complementarità delle rispettive attività di cooperazione.

*Articolo 20***Documenti di strategia per i programmi tematici**

1. I documenti di strategia tematica coprono al massimo il periodo di validità del presente regolamento e illustrano la strategia della Comunità rispetto al tema di interesse, le priorità comunitarie, la congiuntura internazionale e le attività dei principali partner. Essi sono coerenti con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e le direttive politiche del presente regolamento e con l'allegato IV.

I documenti di strategia tematica precisano i settori individuati quali prioritari ai fini di un finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e gli indicatori di rendimento.

I documenti di strategia tematica stabiliscono inoltre degli stanziamenti finanziari indicativi, globali e per ciascun settore di priorità, eventualmente con l'indicazione di un massimo e di un minimo.

I documenti di strategia tematica sono soggetti ad una revisione intermedia, o a revisioni ad hoc, se necessario.

2. In una fase precoce del processo di programmazione la Commissione e gli Stati membri intraprendono consultazioni reciproche, e consultano inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, ivi compresi i rappresentanti della società civile e delle autorità locali, al fine di promuovere la complementarità delle rispettive attività di cooperazione.

3. Per la partecipazione alle iniziative globali, sono definite le risorse e le priorità d'azione.

▼M3*Articolo 21***Adozione di documenti di strategia e di programmi indicativi pluriennali**

I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui rispettivamente agli articoli 17 e 17 *bis* sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.



TITOLO IV ATTUAZIONE

Articolo 22

Adozione dei programmi d'azione annuali

1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali elaborati in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20.

In via eccezionale, segnatamente nei casi in cui un programma d'azione annuale non sia stato ancora adottato, la Commissione può adottare, in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, misure non contemplate dai programmi d'azione annuali, secondo le medesime regole e modalità dei programmi stessi.

2. I programmi d'azione annuali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Gli obiettivi sono misurabili e hanno parametri di riferimento temporali.

3. I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

4. A livello di progetti è effettuata un'analisi ambientale adeguata comprendente la valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale in particolare per nuove infrastrutture importanti. Se opportuno, nell'attuazione di programmi settoriali si fa ricorso a valutazioni ambientali strategiche (SEA). Sono assicurati il coinvolgimento delle parti interessate nelle valutazioni ambientali e l'accesso del pubblico ai risultati.

Articolo 23

Adozione di misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali

1. In caso di necessità o di circostanze impreviste e debitamente giustificate connesse con catastrofi naturali, disordini civili o crisi, che non possono essere finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1717/2006 o del regolamento (CE) n. 1257/96, la Commissione adotta misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, denominate di seguito «misure speciali».

Le misure speciali possono inoltre finanziare le azioni volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza alle attività di sviluppo di lungo periodo, comprese quelle tese a preparare meglio le popolazioni alle crisi ricorrenti.

2. Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento. Esse forniscono una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione. Prevedono una definizione del tipo di indicatori di prestazione che devono essere monitorati al momento dell'attuazione delle misure speciali.

▼B

3. Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure agli Stati membri e al Parlamento europeo entro un mese dalla sua decisione.

4. Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, sono apportate senza dover ricorrere alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, sempre che dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione. Tali adeguamenti tecnici sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri entro un mese.

*Articolo 24***Ammissibilità**

1. Fatto salvo l'articolo 31, possono beneficiare del finanziamento ai sensi del presente regolamento per l'esecuzione dei programmi d'azione annuali di cui all'articolo 22 o delle misure speciali di cui all'articolo 23:

- a) i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;
- b) gli enti decentralizzati dei paesi partner quali comuni, province, dipartimenti e regioni;
- c) gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;
- d) le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e regionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui esse contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento;
- e) le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell'esecuzione delle misure di sostegno di cui all'articolo 26;
- f) le agenzie dell'UE;
- g) i seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, conformemente alla normativa in materia di accesso agli aiuti esterni della Comunità di cui all'articolo 31, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:
 - i) enti pubblici o parastatali, amministrazioni o autorità locali o relative associazioni rappresentative;
 - ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
 - iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
 - iv) attori non statali quali definiti al paragrafo 2;
 - v) persone fisiche.

▼B

2. Gli attori non statali e senza scopo di lucro che possono beneficiare del sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento e che operano in modo indipendente e affidabile sono nello specifico: le organizzazioni non governative; le organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone; le organizzazioni rappresentative delle minoranze nazionali e/o etniche, le associazioni professionali e i gruppi d'iniziativa locali; le cooperative; i sindacati; le organizzazioni rappresentative degli attori economici e sociali, le organizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono la buona governance; le organizzazioni per i diritti civili e le organizzazioni che combattono le discriminazioni, le organizzazioni locali (comprese le reti) operanti nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate; le associazioni di consumatori; le associazioni di donne e di giovani; le organizzazioni di insegnamento, culturali, di ricerca e scientifiche; le università; le chiese e le associazioni o comunità religiose; i mass-media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono dare il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

*Articolo 25***Forme di finanziamento**

1. Il finanziamento comunitario può configurarsi sotto forma di:
 - a) progetti e programmi;
 - b) sostegni finanziari, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica e ove siano state poste in essere politiche settoriali o macroeconomiche ben delineate, elaborate dal paese partner e valutate positivamente dai principali donatori, comprese, eventualmente, le istituzioni finanziarie internazionali. La Commissione si avvale coerentemente di un approccio incentrato sui risultati e basato su indicatori di rendimento e ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità; sostiene gli sforzi dei paesi partner volti a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit e ad aumentare la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni. Gli esborsi del sostegno al bilancio sono condizionati a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi in termini di impatto e di risultati;
 - c) sostegni settoriali;
 - d) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:
 - i) programmi settoriali d'importazione in natura;
 - ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali;
 - iii) programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;
 - e) fondi messi a disposizione della BEI o di altri intermediari finanziari, in base a programmi della Commissione, finalizzati alla concessione di prestiti (segnatamente di sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (segnatamente sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre acquisizioni partecipative minoritarie e temporanee di capitale sociale, nonché contributi a fondi di garanzia, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 32, nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità è limitato all'ammontare di tali fondi;

▼B

- f) abbuoni sui tassi di interesse, segnatamente per i prestiti nel settore ambientale;
- g) sgravio del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;
- h) sovvenzioni volte a finanziare azioni presentate dalle entità di cui all'articolo 24, paragrafo (1), lettere b), c), d), f) e g), punti da i) a v);
- i) sovvenzioni volte a finanziare i costi di gestione delle entità di cui all'articolo 24, paragrafo (1), lettere b), c), d), f) e g), punti i), iii) e iv);
- j) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, autorità locali, organismi nazionali pubblici e enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli dei paesi o regioni partner;
- k) contributi a fondi internazionali, segnatamente fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali;
- l) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;
- m) contributi in capitale a beneficio delle istituzioni finanziarie internazionali e delle banche di sviluppo regionali;
- n) risorse umane e materiali necessarie alla gestione e alla supervisione effettiva dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner.

▼M2

2. L'assistenza dell'Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.

▼B*Articolo 26***Misure di sostegno**

1. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie all'attuazione del presente regolamento e al conseguimento dei relativi obiettivi, segnatamente studi, riunioni, azioni di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di pubblicazione, spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo necessaria per la gestione del programma. Sono altresì comprese le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per assicurare la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

2. Dette misure di sostegno non sono necessariamente soggette ai programmi indicativi pluriennali e possono essere pertanto finanziate al di fuori dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali stessi. Il loro finanziamento, tuttavia, può rientrare nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali.

Le misure di sostegno non contemplate da programmi indicativi pluriennali sono adottate dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafi 3 e 4.



Articolo 27

Cofinanziamenti

1. Le misure finanziate possono essere oggetto di un cofinanziamento, segnatamente con:

- a) gli Stati membri e le rispettive autorità regionali e locali, e in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;
- b) i paesi terzi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parastatali;
- c) le organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, e più nello specifico le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;
- d) le società, le imprese e le altre organizzazioni e gli altri operatori economici privati, nonché altri attori non statali;
- e) i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi.

2. Nel caso del cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi elementi chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner codonatori in modo tale da rendere sempre identificabile la destinazione del finanziamento.

Nel caso del cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner codonatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

3. Nel caso del cofinanziamento congiunto, per l'esecuzione delle azioni congiunte, la Commissione può ricevere e gestire fondi a nome degli enti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Detti fondi figurano come entrate con destinazione specifica, in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 28

Modalità di gestione

1. Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento sono attuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di ogni sua eventuale revisione.

2. In caso di cofinanziamento o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3. In caso di gestione decentralizzata, la Commissione può decidere di ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione partner beneficiari dei fondi, dopo aver verificato che rispettino i pertinenti criteri del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, a condizione che:

- le procedure del paese o della regione partner beneficiari dei fondi rispettino i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, e siano atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi;

▼B

- il paese o la regione partner beneficiari dei fondi s'impegni a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate tramite il bilancio generale dell'Unione europea, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.

*Articolo 29***Impegni di bilancio****▼M3**

1. Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17 *bis*, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 1.

▼B

2. I finanziamenti comunitari assumono segnatamente le seguenti forme giuridiche:

- accordi di finanziamento;
- accordi di sovvenzionamento;
- contratti di appalto;
- contratti di lavoro.

*Articolo 30***Tutela degli interessi finanziari della Comunità**

1. Qualsiasi accordo sottoscritto nell'ambito del presente regolamento contempla disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente contro le irregolarità, la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽¹⁾, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾.

2. Detti accordi conferiscono espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit, compresi gli audit documentari o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3. Qualsiasi contratto connesso all'attuazione dell'assistenza garantisce alla Commissione e alla Corte dei conti l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 2, durante e dopo l'esecuzione del contratto.

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

▼B*Articolo 31***Partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni e norme d'origine**

1. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, di un paese candidato ufficiale riconosciuto come tale dalla Comunità europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto Stato o paese.

La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di un programma geografico di cui agli articoli da 5 a 10 è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo ammissibile ai sensi dell'allegato I, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese.

▼M3

La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 *bis*, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall'OCSE/DAC e nell'allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 *bis*. La Commissione pubblica e aggiorna l'allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.

▼B

2. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è inoltre aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza in qualsiasi paese diverso da quelli menzionati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, purché sia stato stabilito l'accesso reciproco alla loro assistenza esterna.

L'accesso reciproco viene concesso ogni volta che un paese concede l'ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese destinatario in questione.

L'accesso reciproco è stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2 e rimane in vigore per almeno un anno.

La concessione dell'accesso reciproco si basa su un confronto tra la Comunità e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale, secondo la definizione delle categorie dell'OCSE/DAC, o a livello di intero paese, sia esso un paese donatore o destinatario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest'ultimo, ivi compresa la qualità e l'entità di tali aiuti. I paesi destinatari sono consultati nell'ambito del processo descritto nel presente paragrafo.

L'accesso reciproco nei paesi meno sviluppati quali definiti dall'OCSE/DAC è concesso automaticamente ai membri del suddetto Comitato.

3. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di uno strumento comunitario è aperta alle organizzazioni internazionali.

▼B

4. Quanto sopra lascia impregiudicata la partecipazione delle categorie di organizzazioni ammissibili per natura o per situazione geografica in relazione agli obiettivi dell'azione da realizzare.

5. Gli esperti possono essere di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

6. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato a titolo del presente regolamento devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui ai paragrafi 1 e 2. Ai fini del presente regolamento il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

7. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche provenienti da paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi, ovvero da paesi terzi, nonché il ricorso a forniture e materiali di differente origine.

8. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche aventi la cittadinanza di paesi diversi da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, o di persone giuridiche stabilite in siffatti paesi, o l'acquisto di forniture e materiali di origine diversa da quella stabilita al paragrafo 6.

Le deroghe possono essere motivate dall'indisponibilità dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

9. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione attuata attraverso un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 2, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

Laddove il finanziamento comunitario riguarda un'operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione del paragrafo 2, oppure da un'organizzazione regionale, oppure da uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

10. Ai fini degli aiuti gestiti direttamente da attori non statali nel quadro del programma tematico di cui all'articolo 14, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai criteri di ammissibilità stabiliti per la selezione dei beneficiari delle sovvenzioni.

I beneficiari delle sovvenzioni si attengono alle norme stabilite dal presente articolo laddove l'attuazione degli aiuti richiede l'aggiudicazione di appalti.

11. Per accelerare l'eliminazione della povertà mediante la promozione delle capacità, dei mercati e degli acquisti locali, occorre prestare particolare attenzione ad appalti locali e regionali nei paesi partner.

▼B

Gli aggiudicatari di appalti rispettano le norme fondamentali sul lavoro stabilite a livello internazionale, quali ad esempio le norme fondamentali dell'OIL, le convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva, l'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l'abolizione del lavoro minorile.

L'accesso dei paesi in via di sviluppo all'assistenza della Comunità è reso possibile mediante l'assistenza tecnica ritenuta necessaria.

*Articolo 32***Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari**

1. I fondi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera e) sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla BEI o da qualsiasi altra banca o organizzazione provvista delle capacità necessarie alla loro gestione.

2. La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del paragrafo 1 per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell'intermediario incaricato dell'attuazione, l'utilizzazione e il recupero dei profitti sul fondo, nonché le condizioni di chiusura dell'operazione.

*Articolo 33***Valutazione**

1. La Commissione procede al regolare monitoraggio e riesame dei suoi programmi e alla valutazione dei risultati dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio relative a valutazioni esterne indipendenti saranno tenute in debita considerazione. Si presta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSM.

2. La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 35. Gli Stati membri possono chiedere che valutazioni specifiche siano esaminate in seno al comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 3. I risultati sono presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi e di attribuzione delle risorse.

3. La Commissione associa tutti i soggetti interessati, compresi gli attori non statali e le autorità locali, alla fase di valutazione dell'assistenza comunitaria fornita a titolo del presente regolamento.



TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Relazione annuale

1. La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e sottomette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati e, nella misura del possibile, sulle principali conseguenze e incidenze degli aiuti. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione dei partner interessati e sull'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti per paese e regione partner nonché per settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dell'assistenza, utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Si presta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSM.

Articolo 35

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca.

Articolo 36

Partecipazione di un paese terzo non ammissibile

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia degli aiuti comunitari, la Commissione può decidere, in occasione dell'adozione dei programmi d'azione di cui all'articolo 22 o delle misure speciali di cui all'articolo 23, che i paesi, i territori e le regioni ammissibili agli aiuti comunitari nell'ambito del regolamento (CE) n. 1085/2006 o del regolamento (CE) n. 1638/2006 e del FES, possono beneficiare delle misure adottate a titolo del presente regolamento, qualora il progetto o il programma geografico o tematico attuato presenti carattere mondiale, regionale o transfrontaliero. Detta possibilità di finanziamento può essere contemplata dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20. Le disposizioni in materia di ammissibilità di cui all'articolo 10 e quelle in materia di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni, nonché le norme d'origine di cui all'articolo 31, sono adeguate in modo tale da permettere la partecipazione effettiva dei paesi, dei territori e delle regioni interessati.

▼B*Articolo 37***Sospensione degli aiuti**

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 da parte di un paese partner e qualora le consultazioni con detto paese non portino ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o qualora le consultazioni siano rifiutate o vi sia un'urgenza particolare, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure adeguate nei confronti degli aiuti concessi al paese partner a titolo del presente regolamento. Tali misure possono comprendere la sospensione totale o parziale degli aiuti.

*Articolo 38***Disposizioni finanziarie****▼M3**

1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 17 087 milioni di EUR.

2. Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10, da 11 a 16, 17 e 17 *bis* sono riportati nell'allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.

▼B

3. Stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

4. Nell'importo totale per i programmi tematici è stato incluso un importo indicativo di 465 milioni di EUR per finanziare le attività a beneficio dei paesi contemplati dall'ENPI.

*Articolo 39***Abrogazioni**

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a) regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità ⁽¹⁾;
- b) regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ⁽²⁾;
- c) regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) ⁽³⁾;
- d) regolamento (CE) n. 1568/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 6.9.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.

▼B

- e) regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾;
- f) regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia ⁽²⁾;
- g) regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo ⁽³⁾;
- h) regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo ⁽⁴⁾;
- i) regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ⁽⁵⁾;
- j) regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata ⁽⁶⁾;
- k) regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) ⁽⁷⁾;
- l) regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽⁸⁾;
- m) regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi ⁽⁹⁾.

2. I regolamenti abrogati rimangono applicabili agli atti giuridici e agli impegni attinenti all'esecuzione degli esercizi anteriori al 2007. Ogni riferimento ai regolamenti abrogati s'intende fatto al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.

⁽²⁾ GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005.

⁽³⁾ GU L 288 del 15.11.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 15.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2110/2005.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005.

⁽⁶⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005.

⁽⁸⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 del 1^o.9.2001, pag. 10).

⁽⁹⁾ GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

*Articolo 40***Revisione**

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, unitamente, se del caso, a una proposta legislativa contenente le necessarie modifiche, compresi gli stanziamenti finanziari di cui all'allegato IV.

*Articolo 41***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1*ALLEGATO I***Paesi ammissibili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1***America latina*

1. Argentina
2. Bolivia
3. Brasile
4. Cile
5. Colombia
6. Costa Rica
7. Cuba
8. Ecuador
9. El Salvador
10. Guatemala
11. Honduras
12. Messico
13. Nicaragua
14. Panama
15. Paraguay
16. Perù
17. Uruguay
18. Venezuela

Asia

19. Afghanistan
20. Bangladesh
21. Bhutan
22. Cambogia
23. Cina
24. India
25. Indonesia
26. Repubblica popolare democratica di Corea
27. Laos
28. Malesia
29. Maldive
30. Mongolia
31. Myanmar
32. Nepal
33. Pakistan
34. Filippine
35. Sri Lanka
36. Tailandia
37. Vietnam

▼ **M1**

Asia centrale

- 38. Kazakistan
- 39. Repubblica di Kirghizistan
- 40. Tagikistan
- 41. Turkmenistan
- 42. Uzbekistan

Vicino e Medio Oriente

- 43. Iran
- 44. Iraq
- 45. Oman
- 46. Yemen

Sudafrica

- 47. Sudafrica

▼ **M1***ALLEGATO II***Elenco dell'OCSE/DAC dei beneficiari di aiuti pubblici allo sviluppo (APS)***Effettivo dal 2008 per la rendicontazione sui flussi del 2008, 2009 e 2010*

Paesi meno sviluppati	Altri paesi a basso reddito (RNL pro capite < 935 USD nel 2007)	Paesi e territori a reddito medio-basso (RNL pro capite compreso tra 936 USD e 3 705 USD nel 2007)	Paesi e territori a reddito medio-alto (RNL pro capite compreso tra 3 706 USD e 11 455 USD nel 2007)
Afghanistan	Costa d'Avorio	Albania	(*) Anguilla
Angola	Ghana	Algeria	Antigua e Barbuda ⁽¹⁾
Bangladesh	Kenya	Armenia	Argentina
Benin	Repubblica popolare democratica di Corea	Azerbaigian	Barbados ⁽²⁾
Bhutan	Rep. del Kirghizistan	Bolivia	Bielorussia
Burkina Faso	Nigeria	Bosnia-Erzegovina	Belize
Burundi	Pakistan	Camerun	Botswana
Cambogia	Papua Nuova Guinea	Capo Verde	Brasile
Repubblica centrafricana	Tagikistan	Cina	Cile
Ciad	Uzbekistan	Colombia	Isole Cook
Comore	Vietnam	Rep. del Congo	Costa Rica
Repubblica democratica del Congo	Zimbabwe	Repubblica dominicana	Croazia
Gibuti		Ecuador	Cuba
Guinea equatoriale		Egitto	Dominica
Eritrea		El Salvador	Figi
Etiopia		Georgia	Gabon
Gambia		Guatemala	Grenada
Guinea		Guyana	Giamaica
Guinea-Bissau		Honduras	Kazakistan
Haiti		India	Libano
Kiribati		Indonesia	Libia
Laos		Iran	Malesia
Lesotho		Iraq	Maurizio
Liberia		Giordania	(*) Mayotte
Madagascar		Kosovo ⁽³⁾	Messico
Malawi		Isole Marshall	Montenegro

▼ **M1**

Paesi meno sviluppati	Altri paesi a basso reddito (RNL pro capite < 935 USD nel 2007)	Paesi e territori a reddito medio-basso (RNL pro capite compreso tra 936 USD e 3 705 USD nel 2007)	Paesi e territori a reddito medio-alto (RNL pro capite compreso tra 3 706 USD e 11 455 USD nel 2007)
Maldiva		Stati federati di Micronesia	(*) Montserrat
Mali		Repubblica moldova	Nauru
Mauritania		Mongolia	Oman ⁽¹⁾
Mozambico		Marocco	Palau
Myanmar		Namibia	Panama
Nepal		Nicaragua	Serbia
Niger		Niue	Seychelles
Ruanda		Territori palestinesi occupati	Sudafrica
Samoa		Paraguay	(*) Sant'Elena
São Tomé e Príncipe		Perù	Saint Kitts e Nevis
Senegal		Filippine	Saint Lucia
Sierra Leone		Sri Lanka	St. Vincent e Grenadine
Isole Salomone		Swaziland	Suriname
Somalia		Siria	Trinidad and Tobago ⁽²⁾
Sudan		Tailandia	Turchia
Tanzania		Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	Uruguay
Timor orientale		(*) Tokelau	Venezuela
Togo		Tonga	
Tuvalu		Tunisia	
Uganda		Turkmenistan	
Vanuatu		Ucraina	
Yemen		(*) Wallis e Futuna	
Zambia			

(*) Territorio.

⁽¹⁾ Antigua e Barbuda e l'Oman hanno superato la soglia dei paesi a reddito alto nel 2007. Conformemente alle norme dell'OCSE/DAC per la revisione del presente elenco, entrambi i paesi saranno eliminati dall'elenco stesso nel 2011 se conservano tale reddito fino al 2010.⁽²⁾ Barbados e Trinidad e Tobago hanno superato la soglia dei paesi a reddito alto nel 2006 e nel 2007. Conformemente alle norme dell'OCSE/DAC per la revisione del presente elenco, entrambi i paesi saranno eliminati dall'elenco stesso nel 2011 se conservano tale reddito fino al 2010.⁽³⁾ Ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

*ALLEGATO III***PAESI ACP ADERENTI AL PROTOCOLLO DELLO ZUCCHERO**

1. Barbados
2. Belize
3. Guyana
4. Giamaica
5. Saint Kitts e Nevis
6. Trinidad e Tobago
7. Figi
8. Repubblica del Congo
9. Costa d'Avorio
10. Kenya
11. Madagascar
12. Malawi
13. Mauritius
14. Mozambico
15. Swaziland
16. Tanzania
17. Zambia
18. Zimbabwe

▼ **M3**

ALLEGATO III bis

PRINCIPALI PAESI ACP FORNITORI DI BANANE

1. Belize
2. Camerun
3. Costa d'Avorio
4. Dominica
5. Repubblica dominicana
6. Ghana
7. Giamaica
8. Santa Lucia
9. Saint Vincent e Grenadine
10. Suriname

▼ **M3***ALLEGATO IV***DOTAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2007-2013***(in milioni di EUR)*

Totale	17 087
Programmi geografici:	10 057
America latina	2 690
Asia	5 187
Asia centrale	719
Medio Oriente	481
Sudafrica	980
Programmi tematici:	5 596
Investimento nelle persone	1 060
Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali	804
Attori non statali e autorità locali nello sviluppo	1 639
Sicurezza alimentare	1 709
Migrazione e asilo	384
Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero	1 244
Principali paesi ACP fornitori di banane	190



ALLEGATO V

PAESI E TERRITORI NON IN VIA DI SVILUPPO

1. Australia
2. Bahrein
3. Brunei
4. Canada
5. Taipei cinese
6. Hong Kong
7. Giappone
8. Corea
9. Macao
10. Nuova Zelanda
11. Kuwait
12. Qatar
13. Singapore
14. Emirati Arabi Uniti
15. Stati Uniti d'America